Spett.le Ditta
LOMBARDA SERRE srl
Via Pra' delle Vigne, 191
21030 Grantola (VA)
Partita IVA: 03727770129
Pec: **lombarda.serre@legalmail.it**

OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria alla serra ubicata al vivaio Val Metauro di San Angelo in Vado (PU) – CIG ZD63023805

Con la presente si comunica a codesta ditta quanto segue:

PREMESSO

- che con proprio decreto n. 62 del 23/02/21 è stata affidata a Codesta ditta ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, una prestazione concernente manutenzione straordinaria di una serra presso il vivaio Val Metauro di S.Angelo in Vado (PU) per un importo pari ad euro 25.626,00 I.V.A. esclusa, di cui zero euro per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto
L'ASSAM affida alla ditta LOMBARDA SERRE SRL, via Pra delle Vigne, 191 21030 Grantola (VA) P.I. 03727770129 le opere di manutenzione straordinaria ad una serra ubicata al vivaio Val Metauro di S.Angelo in Vado.
Si evidenziano di seguito le informazioni sintetiche concernenti le opere.

A) **Caratteristiche dimensionali della struttura oggetto di intervento:**
dimensioni struttura:
Larghezza mt. 8,23;
Lunghezza mt 24,48:
passo mt 1,02
Altezza al tirante mt 2,70 (0,80 muretto – m 1,90 piantana)
Altezza al colmo mt 4,05

B) descrizione sintetica della prestazione:

- fornitura e posa in opera di n. 25 arcate nuove con piantane tubo diam. 60 da mm 1900 complete di n 11 linee di correntini zincati a caldo spessore 3 mm e n. 24 controventature doppie incrociate per irrobustimento laterale collegate alle piantane con aggiunta di staffe adeguate per ancoraggio a muro di calcestruzzo esistente.
- Fornitura e posa in opera di n. 2 testate anteriori e posteriori complete di porte scorrevoli con tamponamento in ondex;

- Fornitura e posa in opera di ondex trasparente per copertura tetto e tesate con profili di fissaggio;
- Pareti laterali apribili in telo pali lux con accessori e viteria;
- Kit per automazione aperture laterali costituito da due motori da 380 volt. Ed 1 quadro elettrico per comando automatico.

Articolo 2 - Ammontare del contratto e tempistica

L'importo contrattuale per il servizio di cui al punto precedente ammonta a Euro 25.626,00 (diconsi Euro venticinquemilaseicentoventisei,00), oltre all'I.V.A. dovuta per legge.
Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni della Direzione Lavori.
Il contratto è stipulato a corpo.
Varianti
Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il Responsabile Unico della Procedura ed il Direttore Lavori esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura;
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento del corrispettivo originario del presente atto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.
Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, la ditta LOMBARDA SERRE SRL è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016.
Al di là di questo limite, la ditta LOMBARDA SERRE SRL ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.
Le opere dovranno essere avviate e concluse entro 2 mesi dall'avvio dei lavori .

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

L'affidamento della prestazione è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal disciplinare tecnico, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4 - Domicilio

La ditta LOMBARDA SERRE SRL ha eletto domicilio nel comune di Grantola (VA), in via Pràdelle Vigne, 191.
Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla ditta LOMBARDA SERRE SRL all'ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della Ditta LOMBARDA SERRE SRL tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.
Sono, altresì, a carico della Ditta LOMBARDA SERRE SRL, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
La Ditta LOMBARDA SERRE SRL si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;

c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
La Ditta LOMBARDA SERRE SRL si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Sono a carico della Ditta LOMBARDA SERRE SRL intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta LOMBARDA SERRE SRL si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
La Ditta LOMBARDA SERRE SRL si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento della prestazione

La Ditta LOMBARDA SERRE SRL si impegna ad effettuare la prestazione nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

I dati relativi all'ASSAM per la fatturazione elettronica sono i seguenti:
- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale ASSAM: **01491360424**

Inoltre la fattura dovrà riportare:
- **CIG ZD63023805**
- Le coordinate bancarie.

L'ASSAM è soggetta a split payment.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.
L'importo della fattura verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura.
La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.
L'aggiudicatario della prestazione assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa a mezzo bonifico bancario/postale.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione (ovvero, se preesistenti, entro sette giorni dalla data dell'ordine). I bonifici riporteranno, tra gli altri, il codice CIG relativo alla fornitura in argomento.

Articolo 9 - Subappalto

la Lombarda Serre S.r.l. con nota prot 1505 del 8/3/21 ha dichiarato di voler affidare alla ditta TEKNOSERRE S.n.c. di Pagani Geom. Riccardo e Pievani Fabio con sede in Via Umberto Nobile, 133/A – 24059 Urganano (BG) P.IVA 04124730161, i lavori di montaggio della struttura.

Il costo di tali opere è pari al 38,24 % dell'importo complessivo della commessa.

Tale incidenza della quota di sub appalto è conforme ai limiti stabiliti ai sensi del DL 50/2016 art. 105 e smi.

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna allo ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

É ammessa, su motivata richiesta della ditta la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'operatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro lo un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche

disposizioni contenute nel presente atto;

e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile
f) qualora l'appaltatore a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 del presente contratto, risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

Articolo 11 bis - Condizione risolutiva espressa

Il presente contratto è soggetto alla condizione risolutiva nel caso emerga un esito negativo al controllo e verifica in corso sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere altresì in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione allo da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.
La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile
L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.
In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata

normativa.
L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
La trasmissione dei dati dallo avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta LOMBARDA SERRE SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.
La Ditta LOMBARDA SERRE SRL si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttori dell'Esecuzione
Il responsabile unico del procedimento – sino all'emanazione del C.R.E. prestazione - è la dr.ssa Lorella Brandoni dell'ASSAM. Il Direttore Lavori è il geom Bolgi.

Si prega di firmare digitalmente e restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente ASSAM dr. Uriano Meconi ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito con Legge 21.02.2014 n. 9 - trasmesso tramite PEC unitamente al Patto di integrità, redatto ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190, ed al protocollo di sicurezza anticontagio al COVID 19 che ne fanno parte integrante e sostanziale**.**

La Ditta LOMBARDA SERRE SRL con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Per accettazione

Ditta

_____

P.I.

IL DIRIGENTE ASSAM
(dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa